

<i>1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto.....</i>	<i>2</i>
<i>2. Matrimonio celebrato dinanzi al ministro del culto acattolico: procedimento ed efficacia</i>	<i>11</i>
<i>3. Il matrimonio acattolico tra costituzione, legge ordinaria e libertà religiosa</i>	<i>30</i>

PARTE PRIMA

1.Natura giuridica e caratteri peculiari generali dell'istituto.

Dopo l'abbandono del sistema, dettato da codice civile del 1865, che riconosceva validità agli effetti civili del solo matrimonio stipulato in seno all'ordinamento statale si è stabilito che anche gli appartenenti alle confessioni religiose di minoranza, purché queste fossero comprese fra i cosiddetti culti "ammessi", avessero la possibilità di poter contrarre matrimonio secondo il rito della comunità religiosa di appartenenza. La differenza, però, che intercorreva tra questo sistema e quello in vigore per i cittadini di fede cattolica consisteva nel fatto che il matrimonio stipulato in *facie Ecclesiae* veniva regolato in tutti i suoi aspetti dalle norme del diritto canonico, così come sussisteva l'esclusività della giurisdizione ecclesiastica per le controversie riguardanti questa materia; nel caso invece di unione contratta di fronte ai ministri dei culti ammessi veniva regolato dalle norme di essi solamente la forma della celebrazione, restando

disciplinato dal diritto civile, con relativa giurisdizione dei tribunali dello Stato, ogni aspetto giuridico legato alla disciplina sostanziale del matrimonio ed alla sua validità. Si trattava, dunque, di un matrimonio civile di cui la sola forma di celebrazione era delegata al rito delle confessioni di minoranza. In seguito, però, alla stipulazione delle Intese, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, la materia matrimoniale, come si vedrà di seguito, viene sottratta a tale regime, le cui fonti sono tuttora gli artt. 7-12, L 24 giugno 1929, n. 1159 e gli artt. 25-28 RD 28 febbraio 1930, n. 289, per assumere aspetti peculiari a seconda dei soggetti religiosi che si sono trovati a porre in essere rapporti bilaterali con lo Stato.

In particolare, con la l. 24-6-1929, n. 1159 fu introdotta in Italia la possibilità di dare riconoscimento ed efficacia civile anche ai matrimoni celebrati dinanzi ai ministri dei culti acattolici «ammessi» in Italia, a condizione che venissero rispettate le disposizioni previste dalla stessa legge nonché quelle integrative predisposte con il r.d. 28-2-1930, n. 289

che prevedeva che i ministri del culto abilitati fossero cittadini italiani e che la loro nomina fosse stata approvata dal Ministero degli Interni, dal momento che essi venivano ad espletare non solo una mansione religiosa rimarchevole per la confessione di appartenenza ma anche una funzione civilmente rilevante¹.

¹ Sull'argomento in generale vedasi CRISOSTOMI MARINI G., *Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative*, Roma, 1929, p. 169 e ss.; MAGNI C., *Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia*, in *Studi Sassaesi*, vol. IX, 1934, p. 112 e ss.; D'AVACK P. A., *Il diritto matrimoniale dei culti acattolici nell'ordinamento giuridico italiano*, Roma, 1933; GIACCHI O., *La legislazione italiana sui culti ammessi*, Milano, 1934; PIACENTINI M., *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano, 1934; PEYROT G., *Guida per i matrimoni da celebrarsi con effetti civili davanti ad un ministro del culto evangelico*, Torre Pellice, 1956; FUBINI G., *Considerazioni «de jure condendo» in tema di matrimoni e di culti acattolici*, in *Foro it.*, 1960, IV, c. 156 e ss.; JEMOLO A.C., *Il matrimonio*, Torino, 1961, p. 406 e ss.; FINOCCHIARO F., *Del matrimonio (art. 79-83 cod. civ.)*, Bologna, 1971, p. 829 e ss.; PETRONCELLI M., *Il regime matrimoniale in Italia*, Napoli, 1975, p. 40 e ss.; ONIDA F., voce «Matrimonio degli acattolici», in *Enc. del dir.*, XXV, Milano, 1975, p. 870 e ss.; JEMOLO A. C., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1978, p. 567 e ss.; LARICCIA S., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Padova, 1986, p. 350; COLAIANNI N., *Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Bari, 1990; SARACENI G. - UCCELLA F., voce «Matrimonio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica», in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1990; RESCIGNO P., *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1997, p. 401 e ss.; FLORIS P. A., *Autonomia confessionale. Principi limite fondamentali e ordine pubblico*, Napoli, 1992; FINOCCHIARO F., *Del matrimonio (artt. 84-158 cod. civ.)*, Bologna, 1993; BOTTA R., *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, 1998, p. 194 e ss.; FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 1997, p. 464 e ss. e in queste opere vedasi pure l'ulteriore bibliografia richiamata. Sull'argomento cfr. pure utilmente LA RICCIA S., *Statuti delle confessioni religiose*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 1071 e ss.; V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Torino, 1991, p. 125 e ss.; AA.VV., *Normativa e organizzazione delle*

Scopo precipuo della normativa fu quello di concedere anche ai fedeli appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica la possibilità di celebrare un matrimonio religioso al quale venivano riconosciuti effetti civili, attuando una parziale equiparazione tra cittadini cattolici e cittadini acattolici, agevolando così questi ultimi e attenuando in parte le forti disparità esistenti in tema di regime matrimoniale, una volta introdotta la possibilità di riconoscimento del matrimonio canonico nell'ordinamento statale. Le disposizioni disciplinanti in generale l'istituto furono inserite nella l. 24-6-1929, n. 1159 (artt. 7-12) e nel r.d. 28-2-1930, n. 289 (artt. 25-28) e non nella legge matrimoniale 27-5-1929, n. 847, dal momento che la Santa Sede si oppose a che una unica legge regolasse l'efficacia civile di ogni forma di matrimonio religioso proprio al fine

minoranze confessionali in Italia (a cura di V. Parlato e G.B. Varnier), Torino, 1922, ed *ivi* ulteriore bibliografia; AA.VV., *Principi pattizi e realtà religiose minoritarie* (a cura di V. PARLATO e G.B. VARNIER), Torino, 1996 e da ultimo: TEDESCHI M., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 290 e ss. Vedasi pure: CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 462 e ss.